



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/10/2022

Verbale numero 91

COPIA

**Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN
GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO PRESSO IL
TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO**

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di ottobre alle ore 12.45, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO
MEDORI LUIGINO
BONVETTI VERONICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

e risultano assenti

GALIFFA ILARIA **Assessore**
CAMPANELLI NAZZARENO **Assessore**

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **URBANI CARLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso giudiziale notificato al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ex art.414 c.p.c. per ottenere il pagamento delle ferie non godute da parte della Sig.ra Nepa Gabriella, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in pensione dal 19/08/2019, da parte dello Studio Legale Avvocato Matteo Francioni, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione prevista per il 20 ottobre 2022, dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro (R.G. n.727/2022), pervenuto al prot. al n.6587 in data 24/05/2022;

RITENUTO, pertanto, necessario costituirsi nel menzionato giudizio avverso il predetto ricorso presso il suddetto Tribunale di Teramo, al fine di opporsi al predetto ricorso e rappresentare la posizione e gli interessi a difesa dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura;

PRESO ATTO delle sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n.14220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VISTA la deliberazione n.19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in forza della quale il singolo incarico di patrocinio legale è considerato come non integrante un appalto di servizi;

VISTA la prevalente giurisprudenza contabile che non considera gli incarichi di patrocinio legale riconducibili direttamente agli incarichi professionali esterni, disciplinati dall'art.7, comma 6 e segg., del D. L.vo n.165/2001, poiché conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

RILEVATO che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dalla normativa propria che disciplina i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/05/2012 n.2730);

CONSIDERATO che si tratta, in tal caso, di un incarico episodico, legato alla necessità contingente e che si sostanzia in una mera prestazione di patrocinio giudiziale;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18;

VISTO l'art.50 del D. L.vo n.267/2000;

VISTO l'art.56, comma 3, lett. b), dello Statuto comunale nel testo vigente;

VISTA la disponibilità dello Studio legale Costanzo di Teramo, in possesso dell'esperienza e delle competenze ritenute adeguate in relazione alle manifestate esigenze, ad assumere l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella suddetta controversia presso il Tribunale di Teramo, come da nota prot. n.12202 del 30/09/2022, con la quale lo stesso Studio, contestualmente, inviava anche il relativo preventivo di spesa;

RAVVISATA l'opportunità, per i motivi di cui sopra, di conferire mandato di assistenza tecnica e difesa nella presente controversia allo Studio Costanzo, con comprovata esperienza in materia, al fine di resistere alle istanze della parte avversa;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal predetto professionista, al quale si ritiene di attribuire una somma di euro 3.000,00, comprensiva degli oneri di legge, con imputazione, per euro 1.500,00, sul bilancio, per ognuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, alla Missione 01, Titolo I°, Programma 02, Macroaggregato 03 (cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.");

VISTI i pareri del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PER i motivi di cui in narrativa

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dinanzi al competente Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro avverso il ricorso, pervenuto al prot. al n.6587 in data 24/05/2022 (R.G. 727/2022), come indicato in premessa;
- 3) di conferire, pertanto, autorizzando il Sindaco al rilascio della relativa procura, allo Studio legale Costanzo di Teramo, l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella suddetta controversia presso il Tribunale di Teramo, il quale studio si è dichiarato disponibile ad assumere tale incarico, autorizzando lo stesso, ad adottare ogni azione che riterrà valida ed efficace, a tutela degli interessi dell'Ente, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, domande riconvenzionali, eccezioni e/o opposizioni ed ogni altro provvedimento ritenuto vantaggioso per l'Ente, conferendo pertanto il più ampio mandato processuale;
- 4) di prenotare la spesa di euro 3.000,00, comprensiva degli oneri di legge, con imputazione, per euro 1.500,00, sul bilancio, per ognuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, alla Missione 01, Titolo I°, Programma 02, Macroaggregato 03 (cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.");

- 5) di dare atto che le eventuali ulteriori somme in funzione di variabili che il legale incaricato avrà cura di comunicare saranno valutate in applicazione dei minimi tariffari, oltre le spese di legge ed impegnate con successivi provvedimenti;
- 6) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, di procedere all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, necessari al perfezionamento dell'incarico legale di che trattasi.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: URBANI CARLA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

☐ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

☐ Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

☐ Impegno n. _____ ☐ Prenot. d'impegno n. _____ ☐ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

☒ Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Visto: **Il Segretario Comunale**
F.to URBANI CARLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to URBANI CARLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
URBANI CARLA